

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Decreto fiscale: le modifiche alla dichiarazione integrativa a favore

Il decreto fiscale n. 193 del 2016 ha apportato importanti modifiche alla norma relativa ai termini a disposizione del contribuente per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

Il comma 8, dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998 viene infatti completamente sostituito. Esso stabilisce ora un unico termine sia con riferimento alla dichiarazione integrativa a sfavore che a quella a favore, termine che trova il proprio limite massimo nel termine per l'accertamento di cui agli articoli 43 del DPR 600 del 1973 e 57 del DPR 633 del 1972.

Non vi sono più, quindi, due termini diversi per le dichiarazioni integrative a sfavore e a favore, e quest'ultima trova ampio spazio.

Il **nuovo** comma 8-bis, sempre dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998, stabilisce che "l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni" a favore, possa essere utilizzato in compensazione, con una particolare "avvertenza". Nel caso in cui, infatti, la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui si è detto può essere utilizzato in compensazione ma solo per eseguire "il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

In altre parole il maggior credito può essere utilizzato solo per compensare debiti maturati dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa qualora quest'ultima sia presentata dopo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a cui si riferisce la dichiarazione integrativa stessa.

Una seconda condizione posta dalla norma riguarda l'obbligo di indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Le nuove disposizioni valgono sia ai fini delle imposte dirette, che dell'Irap nonché dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.